

Causa Utzeri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 gennaio 2024 (ricorso n. 10393/22)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 1, Prot. 1, sotto della lesione del diritto a riscuotere quanto riconosciuto da un tribunale – Sussiste.

Viola l’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente.

Viola l’art. 1, Prot. 1, sotto il profilo sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione italiana, di una decisione di una Corte d’appello, che accordava la riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario. Parte ricorrente aveva ottenuto una pronuncia, dalla competente corte d’appello, che le accordava l’indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (legge c.d. Pinto).

Il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice interno, sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva presentato la prescritta documentazione – prevista dall’art. 5-*sexies* della legge Pinto - per procedere al pagamento della somma accordata dalla decisione giudiziaria.

La ricorrente aveva, quindi, adito la Corte EDU, lamentando l’inesecuzione della pronuncia da parte delle autorità nazionali e la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art.1, Prot.1.

La Corte (Prima sezione in composizione di comitato) accoglie il ricorso sotto entrambi i profili.

Pur dando atto che la legislazione nazionale possa prescrivere adempimenti procedurali necessari per il versamento delle somme riconosciute a titolo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo, essa constata che - in via di fatto - il rifiuto del Ministero competente di corrispondere il dovuto non era giustificato dall’inadempimento della parte ricorrente, la quale anzi aveva presentato la documentazione rilevante nel marzo 2018.

Tra questa epoca e la data del ricorso (9 febbraio 2022) è intercorso un tempo a sua volta irragionevole, tanto che – in concreto - il diritto della ricorrente viene considerato frustrato. Sicchè conformemente ai suoi precedenti (tra cui *Gualtieri c. Italia* del 2023), la Corte constata la violazione di entrambi i parametri invocati.

L’Italia viene così condannata:

- a eseguire il decreto della corte d’appello entro tre mesi dalla sentenza;
- a pagare 200 euro per il danno morale;
- a rifondere 30 euro per le spese.